Comune di Modena

REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO (REGOLAMENTO DEHORS)

Approvato con deliberazione CC n. 28 del 12/5/2016 e modificato con successiva deliberazione CC n. 69 del 25/10/2018

REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERTO ANNESSI AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E PER IL CONSUMO SUL POSTO (REGOLAMENTO DEHORS)

Articolo 1: Oggetto e finalità.....2
Articolo 2: Definizioni.....2
Articolo 3: Individuazione dei periodi di occupazione di suolo pubblico.....2
Articolo 4: Composizione.....2
Articolo 5: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.....3
Articolo 6: Occupazioni per il consumo sul posto.....4
Articolo 7: Norme specifiche per il Centro storico.....5
Articolo 8: Progetti coordinati di arredo urbano o di valorizzazione commerciale.....7
Articolo 9: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria.....7
Articolo 10: Rilascio e rinnovo della autorizzazione o della concessione.....11
Articolo 11: Modalità di esercizio dell'attività.....11
Articolo 12: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.....12
Articolo 13: Danni arrecati.....12
Articolo 14: Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione....12
Articolo 15 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione.....13
Articolo 16: Sanzioni e misure ripristinatorie.....13
Articolo 17: Ripristino dello stato dei luoghi.....14
Articolo 18: Norma di rinvio.....15
Articolo 19: Disposizioni transitorie e finali.....15
Articolo 20: Allegati tecnici.....15

Articolo 1: Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo o permanente, effettuate con strutture esterne (dehors) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.
2. Le tipologie di strutture esterne previste nel presente regolamento sono utilizzate anche per le medesime attività di cui sopra effettuate su suolo privato, ferma restando l'applicazione dell'art. 20.8 del Regolamento urbanistico edilizio (RUE), qualora ve ne siano i presupposti.

Articolo 2: Definizioni.

1. Per strutture esterne si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimuovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale od esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti e bevande
2. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.
3. Per consumo sul posto si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno sono individuati al successivo art. 6.
4. Per occupazione di suolo temporanea e permanente, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Regolamento TOSAP).

Articolo 3: Individuazione dei periodi di occupazione di suolo pubblico

1. Al fine di poter diversificare le tipologie di occupazione in funzione delle esigenze stagionali di cui all'art. 5, comma 8, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si individuano due distinti periodi di occupazione nell'anno:
   a. periodo dal 1 marzo al 15 novembre;
   b. periodo dal 15 novembre al 28/29 febbraio.
2. Per il consumo sul posto si individua un solo periodo dell'anno, dal 15 aprile al 15 ottobre.
3. Ai fini del presente Regolamento, per occupazione temporanea si intende un periodo di occupazione che lasci libero il suolo pubblico per almeno tre mesi nell'anno solare.

Articolo 4: Composizione.

1. Nell'Allegato A1 al presente Regolamento sono individuati gli Ambiti del territorio comunale, con riferimento ai quali sono indicate le modalità di composizione degli elementi di arredo da impiegarsi, come segue:
   a. Ambito 1) Perimetro Centro Storico e ambito di rispetto, Edifici ed aree vincolate, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 42/2004;
   b. Ambito 2) Aree Pedonali del Centro Storico
   c. Ambito 3) Perimetro Ambito consolidato prevalentemente residenziale;
   d. Ambito 4) Perimetro Ambito consolidato residenziale, produttivo e terziario.

2. Nell'Allegato A2 - Abaco sono definiti e classificati gli elementi delle strutture esterne di cui al precedente articolo 2 e le loro modalità di impiego, come segue:

   - A: Pedana modulare
   - A1 senza ancoraggi fissi
   - B: Delimitazioni e protezioni laterali
   - B1 cordone e a balaustra
   - B2 pannelli trasparenti fissi bassi e alti
   - B3 pannelli trasparenti scorrevoli
   - B4 tende a caduta trasparenti in crystalglass
   - B5 pannelli trasparenti a scorrere laterali
   - C: Coperture di protezione e riparo
   - C1 tenda piana avvolgibile a parete / autoportante
   - C2 ombrellone a supporto centrale / laterale / sopra e sotto / multiplo
   - C3 pergola con tenda estensibile e gazebo
   - D: Accessori
   - D1 lampade riscaldanti
   - D2 base di sostegno
   - D3 carrelli e/o mobili su ruote
   - E: Arredi mobili:
   - E1 sedie in legno / metallo / pvc
   - E2 sgabelli in legno / metallo / pvc
   - E3 tavolini in legno / metallo / pvc
   - E4 panche in legno / metallo
3. I materiali da impiegare, le forme ed i colori sono quelli indicati nell'Abaco. Per quanto non specificato dovranno essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
4. Le modifiche ed integrazioni agli Allegati tecnici A1 e A2 Abaco potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 5: Ubicazione, dimensioni e caratteristiche.

1. Tutti gli elementi e le strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e, negli Ambiti 1) e 2), non devono essere infissi al suolo pubblico, né entrare in contatto con strutture od altri elementi dell'edificio se vincolato ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004..
2. Le strutture esterne e le pedane devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio; il fronte lineare sull'area pubblica non dovrà essere, di norma, superiore al fronte del pubblico esercizio.
3. L'occupazione effettuata sotto i portici o sui marciapiedi deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Detti spazi non potranno comunque essere inferiori a m. 2,00 per i portici e m. 1,20 per i marciapiedi. La misura dello spazio libero sotto il portico può essere ridotta qualora la sua dimensione sia incompatibile fermo restando il rispetto del minimo inderogabile di m. 1,20. Sotto i portici non sono ammessi ombrelloni o altre forme di copertura, ma solo eventuali protezioni laterali, di altezza massima m. 1,60.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, qualora l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente sulla carreggiata devono essere mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'ordine, ecc…), dei mezzi pubblici, oltre che dei mezzi delle imprese incaricate della raccolta rifiuti. Detti spazi non potranno comunque essere di larghezza inferiore a m. 3,50. Sono fatte salve eventuali diverse specifiche valutazioni, adeguatamente motivate, che garantiscano comunque la percorrenza pedonale anche da parte di persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.

5. Nelle zone con carenze di parcheggi o particolari specifiche necessità di sosta degli autoveicoli, soprattutto in Centro Storico e nelle aree limitrofe, saranno valutate con particolare attenzione le esigenze di sosta degli autoveicoli anche autorizzando, se del caso, solamente occupazioni temporanee, intendendosi come tali quelle che nell'anno solare lasciano libero il suolo pubblico per almeno tre mesi.
6. Le strutture esterne o le pedane devono essere realizzate in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. La pedana deve assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e le eventuali ispezioni di tombini o caditoie. La superficie di calpestio deve essere antisdrucciolo, in conformità alle norme vigenti in materia. La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare l'altezza di cm. 10 dalla quota stradale; l'altezza massima in gronda non può superare m. 2,40 e al colmo m. 3,50.
7. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, ivi comprese le norme in materia di riduzione del rischio sismico quando applicabili e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica, conservata presso l' esercizio.
   Gli arredi debbono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici ed appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco e garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo di conservazione della documentazione prevista dalle specifiche norme in materia, presso l'esercizio.
   Nel caso di controlli è fatto obbligo di esibire la predetta documentazione.
8. Le protezioni laterali devono essere trasparenti e mobili per un'altezza massima di m. 1,60 nella stagione estiva e di m. 2,20 nella stagione invernale. Sono consentite esclusivamente su tre lati e quelle alte sono consentite esclusivamente nel periodo di cui all'art. 3, comma 1, lett. b.
9. Sugli elementi componenti le strutture esterne sono ammessi, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, una sola insegna di esercizio di carattere non luminoso e un solo logo di limitate dimensioni su ogni pannello di protezione.
   Non è ammessa pubblicità di imprese terze.
10. E' consentito collocare, anche a delimitazione dell'occupazione di suolo, fioriere in vetroresina o altro materiale compatibile con gli arredi e le protezioni laterali utilizzati, con essenze arbustive di altezza massima di m.2,50.

Articolo 6: Occupazioni per il consumo sul posto.

1. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:
   a. gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 1, lett b, D.lgs. 114/1998);
   b. le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 2 lett. f D.lgs. 114/1998), autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
   c. le attività di panificazione e produzione prodotti da forno (art. 4 L. 248/2006).
2. L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico può essere rilasciata solo qualora l'impresa non disponga di un'area privata, durante il solo periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
3. Le occupazioni per il consumo sul posto devono avvenire esclusivamente sul fronte dell'attività ed osservare le prescrizioni di cui al precedente art. 5. La relativa area non può superare il limite di mq 12,5 con utilizzo di semplici arredi costituiti solo da tavoli e sedie di cui all'Abaco - Allegato A2, senza coperture di sorta, né delimitazioni laterali, né pedane sopraelevate rispetto al livello del suolo.
4. Tali occupazioni hanno durata giornaliera, nell'arco temporale compreso tra le ore 10.30 e le ore 22.00. Al termine dell'orario autorizzato o alla chiusura dell'esercizio, devono essere rimosse e custodite in luogo privato.

5. Alle botteghe storiche di cui alla L.R. del 10/3/2008, n. 5 e alla deliberazione della Giunta Comunale del 23/12/2008, n. 859 è consentito di occupare suolo pubblico con i medesimi arredi e con la medesima tempistica previsti per gli esercizi di somministrazione.

Articolo 7: Norme specifiche per il Centro storico.

1. Nell'Ambito 1) Perimetro Centro Storico e ambito di rispetto, Edifici ed aree vincolate e nell'Ambio 2) Aree Pedonali del Centro Storico, come perimetrati nell'Allegato A1, oltre alle norme di carattere generale dettate dal Regolamento e a quelle dell'Abaco, si applicano le seguenti regole specifiche.
2. Le occupazioni di suolo pubblico ricadenti nell'art. 10, comma 4, lett g) del D.lgs. 42/2004[1] sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza Belle arti e paesaggio, competente per territorio, ai sensi degli art. 21[2] e 106[3] del medesimo Decreto legislativo.

---

1 Articolo 10 - Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la.storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico;

c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 12 - Verifica dell'interesse culturale - stralcio

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2 Articolo 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione - stralcio

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

3 Articolo 106 Uso individuale di beni culturali

3. Le occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto di cui al precedente art. 6 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con soli tavoli, sedie ed ombrelloni, fatto salvo l'uso di materiali, forme e colori indicati nell'Abaco, non sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza in quanto l'allestimento di dette aree non si configura come un intervento diretto sul bene culturale di cui all'art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004. Resta comunque fermo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. predetto, per quanto attiene all'uso dello spazio pubblico.
   Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione, affinchè la conservazione degli arredi in orario di chiusura e/o cessazione dell'attività avvenga in condizioni di decoro e nel rispetto dei luoghi di valenza storico - artistica, essi non dovranno interferire con le strutture murarie e architettoniche degli edifici e la loro conservazione dovrà avvenire con le modalità del minore impatto possibile sui luoghi. Nel progetto allegato alla richiesta si dovranno evidenziare i sistemi di chiusura e sicurezza che dovranno essere leggeri.
   Quando possibile, gli arredi dovranno essere ritirati e riposti in spazi e locali nella disponibilità dell'esercizio.
   Qualora non sia possibile rimuovere gli ombrelloni, questi dovranno essere chiusi.
4. Le occupazioni nei sottoportici degli edifici, non espressamente vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, o non di proprietà pubblica, conformi all'art. 7, comma 2, non sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza.
5. Nel caso di esercizi ubicati nell'Ambito 2 - Aree Pedonali del centro storico perimetrate nell'Allegato A1 (ed anche nell' Abaco – lettera A2)[4], l'installazione di protezioni laterali di cui alle lettere B2 e B3 del medesimo Abaco è consentito solo in presenza di specifiche condizioni ambientali che le giustifichino, da valutare da parte della Conferenza di servizi di cui successivo art. 9, comma 3. Nelle medesime aree è possibile aggiungere un'ulteriore espansione esclusivamente con tavoli sedie ed ombrelloni, a carattere temporaneo, per il periodo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a. La collocazione di essa sarà valutata in sede di conferenza di servizi istruttoria, di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento, valutando in particolare la compatibilità delle condizioni dei luoghi di cui si propone l'occupazione.
6. Eventuali fioriere, da realizzarsi esclusivamente in terracotta o altro materiale analogo a quelli impiegati per gli arredi e le protezioni laterali dei dehor, possono essere collocate esclusivamente come elementi puntuali, anche in piccoli gruppi, posti a corredo dell'installazione e con piante di modesta altezza la quale, comunque, non dovrà superare quella delle eventuali delimitazioni perimetrali, per un'altezza massima corrispondente a quella delle protezioni consentite nel periodo invernale dall'art. 5, comma 8.
7. Le occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto di cui al precedente art. 6 non sono consentite sugli spazi destinati alla sosta di autoveicoli.

---

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

[4] Si riporta l'elencazione delle aree pedonali ***(Testo coordinato Ordinanza Z.T.L. prot. n. 164073 del 10/11/2016)***:

Piazza Grande, Piazza della Torre, Via Lanfranco, Calle dei Campionesi,Piazzetta delle Ova, Piazza Mazzini (esclusa carreggiata Nord), Via Emilia Centro 114/A e B, Piazza Matteotti, Via del Voltone (con esclusione dell'intersezione con Via Cerca e Via Ramazzini), Via Pomposa, Via Taglio (tratti compresi fra: Via Nazario Sauro e Via Castelmaraldo; tra Sant'Agata e via Rismondo; tra via Rismondo e via Falloppia; tra via Battisti e via Torre; tra Coltellini e via dei Lovoleti; tra via dei Lovoleti e Largo San Giorgio), Via Castelmaraldo (civv. 44 e 46; tratto compreso fra i civv. dal 49 al 99 e area di intersezione con via Cardinal Morone), Largo Sant'Eufemia (dal civ. 22 al civ. 50 per tutto il piazzale), Via Sant'Eufemia (da Corso Duomo a via Leodoino Vescovo), Piazza XX Settembre, Via dello Zono, Via Castellaro (tratto compreso fra ***Via San Carlo*** e Piazza Grande),Vicolo Forni, Piazzale Redecocca, Largo San Giacomo, Piazzale San Francesco, Calle di Luca (nel tratto compreso tra Via Rua Muro e Viale Vittorio Veneto), Vicolo Coccapani, Vicolo Eremita, Vicolo Grazie, Largo Hannover, Via Del Carmine (dal civ. 1 al civ. 4***/Piazzette San Biagio***), Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra Via Farini e Via Campanella), ~~Via Farini~~, Largo San ***Giorgio (nella porzione Ovest del prolungamento di via Farini e nella parte Nord compresa tra Piazza Roma e gli elementi di chiusura fisica)***, Via Santa Margherita (tratto compreso fra Via Fonteraso e via Del Teatro),Via Goldoni, Via Selmi (da Via Cervetta a Piazza Grande***), Via Albinelli, Piazza Roma (area compresa tra il prolungamento di Via dei Lovoleti, la corsia riservata ai mezzi pubblici, i margini Est e Sud della Piazza stessa in corrispoondenza tra Via Modeonella e Largo S.Giorgio).***

Articolo 8: Progetti coordinati di arredo urbano o di valorizzazione commerciale.

1. Con deliberazione della Giunta comunale, fermo restando il rispetto delle tipologie ammesse negli Ambiti in cui il presente regolamento distingue il territorio comunale, potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici. Analogamente si può procedere nei casi di progetti di valorizzazione commerciale.
2. Il rilascio delle autorizzazioni o concessioni è subordinato alla verifica del rispetto degli atti di approvazione degli specifici progetti.

Articolo 9: Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande che intenda collocare strutture esterne su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione o concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La domanda, corredata da tutti gli allegati di cui al successivo comma 4, a pena di irricevibilità, deve essere presentata al Settore Economia, Promozione della città, Servizi al cittadino – Servizio Amministrativo – Ufficio Sportello unico attività produttive (SUAP).
   Le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente, complete di tutta la documentazione necessaria, utilizzando esclusivamente la piattaforma SuapER, alla quale si accede collegandosi all'indirizzo web https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe.
   L'ufficio SUAP cura l'istruttoria, acquisendo gli apporti tecnici degli uffici competenti.
   Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
   Per i rinnovi è di 30 giorni.
   Il procedimento può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per integrazioni della documentazione mancante o per chiarimenti.
3. Il Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento, le caratteristiche tipologiche e l'impatto, si avvale degli apporti tecnici dei Settori: Pianificazione territoriale e Trasformazioni edilizie, per gli aspetti urbanistico-edilizi e architettonici; Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana, per le problematiche inerenti la collocazione di strutture nel verde pubblico; Ambiente, Protezione civile, Infrastrutture, Mobilità, Sicurezza del territorio, per le problematiche inerenti la mobilità ed il traffico, nonché il rispetto delle norme del Codice della strada, Polizia Municipale e Politiche per la legalità e la sicurezza, per tutto quanto attiene la sicurezza stradale. L'attività di acquisizione degli apporti tecnici si svolge di norma in forma di conferenza di servizi istruttoria, di cui all'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, in forma scritta o telematica. I Dirigenti Responsabili dei rispettivi Settori designano un referente competente all'espressione del contributo istruttorio in via definitiva, a ciò delegandolo espressamente.
   Nel caso di parchi e giardini il parere del competente Settore comunale sarà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione delle strutture esterne.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a. Elaborato progettuale in scala 1:100, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata su cui la struttura esterna amovibile o la pedana viene ad interferire, caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, colori, elementi architettonici;
   b. Relazione tecnica descrittiva degli elementi di cui al precedente art. 4, oltre alle specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, ecc.), posti eventualmente in relazione con i diversi periodi stagionali;
   c. Fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita;

d. Autodichiarazione attestante che gli elementi portanti e di tamponamento delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, sono conformi alle vigenti normative (la loro idoneità deve essere attestata da un'idonea documentazione tecnica, conservata presso l'esercizio);
e. Richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 42/2004, della Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio e relativa documentazione, quando necessaria. Nel caso in cui l'Autorizzazione sia già stata acquisita a mezzo del SUAP, devono esserne indicati gli estremi di identificazione (data e numero di protocollo, intestatario);
f. Eventuali altre richieste di autorizzazioni o atti di assenso, con relativa documentazione, previste da norme settoriali. Nel caso in cui siano già stati acquisiti, si rinvia a quanto sopra;
g. Polizza assicurativa per copertura danni vs. terzi per la parte esterna del pubblico esercizio.

5. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o concessione di cui al comma 3 del successivo art. 10, deve essere allegata alla richiesta autodichiarazione attestante l'utilizzo delle medesime strutture in precedenza autorizzate**,** documentazione fotografica dello stato di fatto e copia della Polizza assicurativa.
   Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere altresì prodotta una nuova Relazione tecnica.
   Qualora unitamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico sia presentata altresì la richiesta di autorizzazione della Soprintendenza o di altra autorizzazione od atto di assenso, si fa riferimento alle norme in materia di procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR n. 160/2010[5]

---

[5] Art. 7. Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'art.2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del DL n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.

4. abrogato.

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. c) del DL n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli artt. da 14 a 14 quinquies della Legge n. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Artt. da 14 a 14quinquies Legge n. 241/1990

Art. 14. Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul

e all'art. 38 del DL n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008[6] e all'art. 17bis della legge n. 241/1990[7], quando applicabile

6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione o concessione comprenda anche l'installazione di tenda a parete o tenda estensibile ancorata all'edificio, essa deve essere completa anche degli allegati di cui all'art. 42, comma 1, lett. a,b,c,d,e,f, del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e l'autorizzazione o concessione che verrà rilasciata comprenderà anche l'installazione della tenda, in conformità a quanto disciplinato dal presente regolamento, con validità per il medesimo periodo di riferimento dell'autorizzazione o concessione. Qualora la tenda sia installata su un edificio vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione della Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 42/2004.

---

progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25 comma 3 D.lgs. n. 152/2006, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26 comma 1 del medesimo D.lgs. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo

9. Art. 14-bis. Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 D.lgs. n. 82/2005.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Art. 14-ter. Conferenza simultanea

Articolo 10: Rilascio e rinnovo della autorizzazione o della concessione.

1. Conclusa positivamente l'istruttoria, l'autorizzazione o la concessione è rilasciata per il periodo di tempo richiesto e consente l'occupazione del suolo con le strutture esterne autorizzate.
   La concessione permanente (non inferiore all'anno) è rilasciata fatta salva la diversa composizione della struttura esterna nei due periodi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a. e lett. b., da prevedere nel provvedimento. In tal caso la sua validità massima è di tre anni dalla data di rilascio, eventualmente rinnovabile di ulteriori anni due.
2. La tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico è commisurata al periodo di occupazione, alla dimensione dell'area oggetto di richiesta e si applica la tariffa relativa alla zona in cui è ubicata l'installazione. Si rinvia al regolamento TOSAP e alle deliberazioni della Giunta comunale di approvazione di tributi e tariffe.

---

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21- nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies. Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006.

3. Alla scadenza del periodo di validità, l'autorizzazione o la concessione di cui al comma 1 può essere rinnovata in forma semplificata, a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, previa richiesta del titolare che autocertifica tale presupposto e fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, da verificare anche tramite gli apporti tecnici di cui al precedente art. 9, comma 3. In questi casi anche l'autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata ai sensi degli artt. 21 e/o 106 D.lgs. 42/20014, la cui validità è di anni 5 (cinque), è valida con gli stessi limiti temporali previsti dal comma 1.
4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà comunicare la variazione di titolarità, assumendosi gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato.
5. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Articolo 11: Modalità di esercizio dell'attività.

1. L'area esterna occupata è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti o bevande o al consumo sul posto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Essa non deve essere adibita ad uso improprio, quale ad esempio deposito dell'esercizio o accatastamento degli arredi non utilizzati.

---

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

[6] Art. 38. Impresa in un giorno (stralcio - comma 3, lett. h)

.... in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

[7] Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche che da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

2. Nelle strutture esterne può essere autorizzata temporaneamente attività di spettacolo e intrattenimento nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Nelle strutture esterne e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
4. Allo scadere dell'orario disposto per la cessazione della somministrazione all'aperto, gli elementi di arredo mobili di cui all'articolo 4, comma 2, lett. E (E1, E2, E3, E4), devono essere resi inaccessibili alla clientela ed al pubblico. Nel caso di autorizzazione o concessione al consumo sul posto di cui all'art. 6, i medesimi arredi devono essere rimossi al termine dell'orario consentito e custoditi in luogo privato.
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi accessori di cui alle lettere D (D1, D2, D3) ed E (E1, E2, E3, E4) dell'Abaco, devono essere tassativamente rimossi e custoditi in luogo privato.
6. Gli orari dell'attività di somministrazione all'esterno sono stabiliti con ordinanza del Sindaco o suo delegato[8].
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione o della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura esterna e della pedana e alla rimessa in pristino dell'area occupata.

Articolo 12: Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in uso in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture esterne devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione o comunque altri oggetti od elementi non autorizzati e/o non compresi nell'Abaco, o vietati dal presente Regolamento.
3. L'autorizzazione o la concessione per l'occupazione suolo pubblico con strutture esterne e con pedane non costituisce titolo ad effettuare interventi edilizi sull'area occupata, né interventi sull'area verde o potatura delle alberature esistenti.

Articolo 13: Danni arrecati.

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti la struttura esterna o la pedana, ovvero in conseguenza della attività in esso svolta, deve essere risarcito dal titolare dell'esercizio. Il Comune rimane indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, nonché di ogni altra norma in materia, ogni danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in forma specifica a cura dell'esercente autorizzato. In mancanza, il Comune provvede in proprio, con rivalsa delle spese.

Articolo 14: Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione.

1. Come previsto dall'art. 12 Regolamento TOSAP, il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta ad autorizzazione o concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

[8] Attualmente è vigente l'ordinanza prot. n. 172028 del 22/12/2003, che prevede che gli esercizi che effettuano somministrazione all'esterno, in area pubblica o privata, cessino la somministrazione e sgomberino l'area alle ore 24,00; il venerdì e i prefestivi possono cessare e sgomberare alle ore 2,00. Gli esercizi posti sugli assi viari tangenziali e nelle zone prevalentemente industriali possono effettuare gli stessi orari dell'attività svolta all'interno.

a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti);
c. in caso di utilizzo non continuativo della concessione annuale.

3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione è disposta con apposito provvedimento del Dirigente competente, nel quale è indicato il termine per l'osservanza non soggetto ad interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato. L'atto deve essere notificato all'avente diritto.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione o concessione o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare.
5. La revoca e la sospensione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 15 Decadenza dell'autorizzazione e della concessione.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento TOSAP[9], l'autorizzazione e la concessione decadono qualora si verifichi una delle ulteriori seguenti situazioni:
   a. perdurante inadempimento a leggi e regolamenti comunali;
   b. modificazioni delle attrezzature, arredi ed altri elementi mobili autorizzati,
   c. impianti tecnologici non conformi alla normativa vigente;
   d. mancata manutenzione che comporta pericolo per le persone e/o le cose e/o il venir meno le condizioni igienico-sanitarie o il venir meno delle condizioni di efficienza tecnico estetica e di decoro;
   e. mancata manutenzione delle fioriere poste ad arredo e/o delimitazione dell'occupazione di suolo pubblico.
2. Nessun rimborso è dovuto nei casi di mancata occupazione per i motivi espressi nel comma 1) ai punti e., f., g., dell'art. 13 Regolamento TOSAP e lett. c, d***, e*** del presente articolo.

Articolo 16: Sanzioni e misure ripristinatorie.

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie ed accessorie previste Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, si applicano le sanzioni amministrative, accessorie e tributarie previste dal Regolamento TOSAP – artt. da 41 a 45[10] - e dalle altre norme vigenti.

[9] Art. 13. Decadenza ed estinzione della concessione
1. Il concessionario, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
a. il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
b. mancato pagamento della tassa stabilita e di ogni altro onere o spesa dovuta;
c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
d. danni alle proprietà comunali;
e. mancata occupazione o inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
f. violazione delle norme di cui all'art.11 e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b. per rinuncia del Concessionario;
c. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio.
d. per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

[10] Art. 41. Sanzioni tributarie
1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 507/1993.

Art. 42 Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Nuovo Codice della Strada
1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio a cui l'occupazione è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare senza ritardo, fin dall'atto di accertamento di quanto sopra, lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Autorità competente emette ordinanza di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a trenta giorni. In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio. Come previsto dal regolamento TOSAP, ciò comporterà altresì il recupero della tassa non corrisposta e la sospensione per un anno di un'eventuale nuova autorizzazione o concessione che fosse richiesta.
4. Nel caso in cui sia applicata la sanzione della rimozione delle strutture, il materiale rimosso, qualora non ritirato dall'avente diritto, è conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si procede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.
5. Il consumo sul posto in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3, configura la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dalla Legge Regionale 14/2003 per l'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione.
6. Sono fatte salve altresì le sanzioni previste dalle norme specifiche di settore, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimenti e commercio in sede fissa.

Articolo 17: Ripristino dello stato dei luoghi.

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o concessione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
2. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, può provvedere in proprio, a spese dell'inadempiente.

Art.43 Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo 2° comma, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 1.200.000 (Euro 619,74) ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni riguardano:

a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;

b mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;

c mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.

3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 44 Sanzione della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 45 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e d i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Articolo 18: Norma di rinvio.

Per le occupazioni di suolo pubblico da ubicare nel perimetro del sito Unesco, si rinvia allo specifico regolamento, in corso di approvazione. Fino alla sua entrata in vigore, le occupazioni di suolo pubblico che ricadono entro il perimetro di cui all'art. 13.23bis del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE sono rinnovate in conformità allo stato legittimato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per le installazioni da effettuarsi in piazze o altri ambiti del Centro storico dotati di specifici progetti approvati ai sensi del precedente art. 8, si rinvia alla disciplina vigente sulle singole aree.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica, in quanto compatibile, il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico.

Articolo 19: Disposizioni transitorie e finali.

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del precedente art. 18, le autorizzazioni e concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere rinnovate, in conformità allo stato legittimato, cioè a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 3, e fino alla scadenza del termine di cui al sottoesteso comma ***3***.
2. In tutti i casi di nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico e di modifiche sostanziali e sostituzioni di quelle esistenti, si applica il presente regolamento.
3. Decorsi quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento, tutte le strutture esistenti devono conformarsi alle presenti norme.
4. A fini di allineamento della validità dell'autorizzazione comunale e di quella della Soprintendenza di cui al comma 3, la possibilità di rinnovo di due anni dell'autorizzazione di cui all' art. 10, comma 1, e la validità quinquennale di cui al comma 3, del medesimo art. 10, si applicano dalla decorrenza del termine per l'adeguamento di cui sopra. Per quanto concerne le autorizzazioni/concessioni rilasciate per installazioni conformi al Regolamento, si applicano, invece, dalla prima scadenza del titolo abilitativo comunale.
5. Tutte le vigenti norme comunali che risultino in contrasto o non compatibili con quanto stabilito dal presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

Articolo 20: Allegati tecnici

1. Costituiscono allegati tecnici del presente Regolamento:
   a. Allegato A1 - Identificazione degli ambiti del territorio comunale;
   b. Allegato A2 - Abaco di strutture, attrezzature e arredi da esterno per le occupazioni dei pubblici esercizi.
2. Le modifiche agli allegati tecnici sono disciplinate nel precedente art. 4.